

STATUTO

**CENTRO STUDI E
VOLONTARIATO DI
CAPITANATA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLUCCIO VALMAGGIORE FG
LARGO UMBERTO I 6

Numero REA: FG - 309747

Codice fiscale: 94035160715

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

sociale, mediante conferimento in danaro già versato nelle casse sociali;

- LAVANNA ROBERTO, per Euro milletrecentocinquanta virgola zero zero (1.350,00), pari ad un decimo (1/10) del capitale sociale, mediante conferimento in danaro già versato nelle casse sociali;

- ACCINNI DANILO, per Euro milletrecentocinquanta virgola zero zero (1.350,00), pari ad un decimo (1/10) del capitale sociale, mediante conferimento in danaro già versato nelle casse sociali.

Si dichiara e si riconosce, pertanto, che detto capitale di Euro tredicimilacinquecento virgola zero zero (13.500,00) risulta interamente sottoscritto e versato.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette persone, nominate con decisione dei soci, per un periodo non superiore a tre esercizi, salvo dimissioni o revoca. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Quali componenti del Consiglio di Amministrazione, per i primi tre esercizi, salvo dimissioni o revoca, vengono nominati i signori Marchese Pasquale, quale Presidente, D'Apollo Pompeo, quale Vice Presidente e De Palma Giovanna, quale segretario, i quali accettano la carica e dichiarano che, a proprio carico, non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dal Codice Civile o da altre norme di legge vigenti.

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventidue.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Marchese Pasquale, viene autorizzato a curare tutte le pratiche per la legale costituzione della società, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e/o postali intestati alla società medesima.

Si delibera, infine, di approvare lo statuto di cui in appresso contiene le norme relative al funzionamento della società.

Per quanto non detto nel presente atto ed annesso statuto, ci si riporta alle vigenti disposizioni di legge.

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese la

Società Cooperativa denominata "Centro Studi e Volontariato di Capitanata - Società cooperativa sociale - impresa sociale", in sigla "Ce.S.e Vo. Ca. Coop. sociale". La cooperativa è impresa sociale di diritto ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del D.Lgs. 112/2017 ed è Ente del Terzo Settore ai sensi dell' Articolo 4 comma 1 D.Lgs. 117/2017. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, nonché le norme del Codice del Terzo Settore e della normativa sull'Impresa Sociale, in quanto compatibili.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, ai sensi dell'Articolo 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2055 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

La società è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, ai sensi del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare della Legge n. 381/1991. Ai sensi dell'articolo 1 lettera A) della Legge n. 381/1991, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, perseguendo finalità solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività diverse, così come riportate al successivo Articolo 4.

Nello specifico, la cooperativa si propone di realizzare servizi sociosanitari ed educativi volti alla promozione umana e sociale della comunità civile, attraverso il sostegno ai soggetti in stato di bisogno.

La cooperativa, inoltre, si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale e pertanto si propone di svolgere in modo organizzato le attività di cui appresso, finalizzate all'inserimento sociale di chi si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chieda di usufruirne.

Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra, la cooperativa intende operare anche attraverso le attività di cui al successivo articolo 4.2), mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate in misura non inferiore al 30% (trenta per

cento) dei lavoratori (esclusi i soci impiegati nei servizi socio sanitari ed educativi come da indicazioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro del 15 maggio 2009) ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della legge n. 381 dell'otto novembre 1991 e dell'articolo 4) della medesima legge.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) e B) dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 381/1991. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e svolgerà diverse attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in misura non inferiore al 30% (trenta per cento).

Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'articolo 1 della Legge n. 381/1991.

Le attività previste ai punti A) e B) dell'articolo 1 della Legge n. 381/1991 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate, ma con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate, al fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'articolo 1 della Legge n. 381/1991, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati, in relazione a ciò la cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti

mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:

4.1 - con riferimento alla lettera A) dell'articolo 1 della Legge n. 381/1991:

gestione di Asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere e servizi connessi di pulizia, giardinaggio, e manutenzione;

gestione di Centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco all'interno di apposite strutture in gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere e servizi connessi di pulizia, giardinaggio, e manutenzione;

gestione di Centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di una vita dignitosa, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti anziani e/o ammalati in difficoltà con l'ausilio di ambulanze, reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo,

sviluppo delle capacità relazionali nel sociale in gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere e servizi connessi di pulizia, giardinaggio, e manutenzione;

gestione di Residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilitazione che si configurano come struttura alternativa al ricovero istituzionale per anziani, disabili e tossicodipendenti finalizzati all'assistenza e al reinserimento sociale attraverso il ricorso a personale adeguato professionalmente secondo la normativa vigente in gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere e servizi connessi di pulizia, giardinaggio, e manutenzione;

Servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati in gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere e servizi connessi di pulizia, giardinaggio, e manutenzione;

Gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo;

Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate;

Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati;

Attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soci e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;

j) Turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione, guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico;

k) Gestione del servizio di babysitting e doposcuola,

ideazione e gestione di laboratori ludici, creativi, educativi per ragazzi, soggetti svantaggiati e anziani.
Creare uno spazio sociale per favorire e sostenere l'associazionismo giovanile, momenti di aggregazione tra giovani e la realizzazione di attività culturali, formative, creative e ricreative;
Diffondere la pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
Promuovere i principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
Promuovere le pari opportunità;
Tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché le tradizioni locali;
Promuovere scambi culturali, turistici e ricreativi tra diversi popoli ed etnie;
Organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, corsi di musica per bambini e ragazzi, per giovani ed adulti;
Gestire le biblioteche e i musei al fine di promuovere la cultura nazionale;
Offrire servizi in materia di Servizio Civile Nazionale/Universale, Garanzia Giovani ed altre iniziative rivolte al mondo giovanile;
Promuovere e realizzare tutte le fasi necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente in merito al Servizio Civile Universale;
Proporsi come ente capofila e/o ente di accoglienza per la presentazione di programmi di intervento di Servizio Civile Universale;
Iscriversi all'Albo degli Enti di Servizio Civile Universale singolarmente o in forma associata, quale ente capofila di altri soggetti (enti di accoglienza) e in qualità di ente capofila, iscritto all'Albo, può gestire sedi di attuazione di progetto facenti capo ad enti di accoglienza, legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi, canonico pastorali o da contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale;
Svolgere attività nei seguenti settori di Servizio Civile Universale: Assistenza - Protezione civile - Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana - Patrimonio storico, artistico e culturale - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport - Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità - Promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero;
Promuovere interventi di protezione civile e Patrimonio

Ambientale e riqualificazione urbana anche in collaborazione con Enti pubblici e privati favorendo sperimentazioni, prove, istruzioni ed esercitazioni anche nel campo radiantistico, quali: previsione dei rischi, prevenzione e mitigazione dei rischi, diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione, gestione delle emergenze, superamento delle emergenze, prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque, prevenzione e monitoraggio inquinamento dell'aria, prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico, salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche, salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale, salvaguardia del suolo, riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti, riqualificazione urbana.

4.2 - In relazione alla lettera B) dell'articolo 1 della Legge n. 381/1991 la Cooperativa ha come oggetto:

trasporto di minori con mezzi propri per le attività svolte dalla cooperativa;

gestione di pubblici esercizi (ristoranti, attività agricole e gestione di agriturismo, self-service, fast-food, ristori, bar, centri balneari, stazioni balneari, bed and breakfast e affittacamere), centri di gastronomia, caffetterie, commercio e riparazione di macchine da caffè, servizio bar per mezzo di distributori automatici, servizio di catering, servizi generali di cucina e ristorazione, centri termali, stazioni balneari per enti pubblici e privati e gestione e custodia di impianti sportivi, parco divertimenti per bambini, parco giochi, gestione di condomini ed edicole correlato al settore del turismo sociale (per le attività di cui alla lett. j);

produzione, commercializzazione, noleggio e riparazione di apparecchi automatici da divertimento per bambini e per adulti e prodotti similari correlato alla gestione di centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale, gestione del servizio di babysitting e doposcuola, ideazione e gestione di laboratori ludici, creativi, educativi per ragazzi, soggetti svantaggiati e anziani (per le attività di cui alle lettere b, c, k);

produzione, confezionamento e commercializzazione di giocattoli e piccoli accessori da introdurre negli apparecchi automatici da divertimento per bambini e per adulti e prodotti similari correlato alla gestione di centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi

extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale, gestione del servizio di babysitting e doposcuola, ideazione e gestione di laboratori ludici, creativi, educativi per ragazzi, soggetti svantaggiati e anziani (per le attività di cui alle lett. b, c, k);

commercio di prodotti alimentari e non alimentari anche con apparecchi automatici, commercio all'ingrosso e installazione, gestione e noleggio di videogiochi per conto proprio o per conto terzi e anche tramite concessionario, commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di apparecchi da divertimenti per adulti e bambini e altre apparecchiature utili per la vendita con apparecchi automatici e attività di import ed export di prodotti alimentari e non correlate e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio (per le attività di cui alle lettere, a, b, c, d, e);

commercio di prodotti alimentari e non alimentari di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia dei locali sia civile e sia per uso industriale e professionale e anche pulizia e igiene personale, commercio di abbigliamento in genere e anche intimo correlate e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio (per le attività di cui alle lett. a, b, c, d, e);

trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca correlate e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco (per le attività di cui alle lett. a e b);

facchinaggio, manutenzione e pulizia di immobili, di disinfezione, di disinfestazione, di sanificazione e di derattizzazione, servizi di lavanderia, stireria, tintoria, organizzazione e gestione di impianti per lavanderie civili e industriali, noleggio e fornitura di biancheria alle Comunità, Ospedali e simili correlate e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio (per le attività di cui alle lett. a, b, c, d, e);

manutenzione ambientale e di beni culturali correlata all'attività di turismo sociale, guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico (per le attività di cui alla lett. j);

raccolta e smaltimento dei rifiuti correlate e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio, turismo sociale, guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico (per le attività di cui alle lett. b, e, d, f, j);

attività di produzione artigianale, organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei prodotti realizzati

nei laboratori e correlate al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utenti della cooperativa e necessari per l'attività per asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio, corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale (per le attività di cui alle lett. b, c, d, f, g);

laboratori di informatica e rilegatura libri, progettazione e gestione di siti internet e commercio elettronico nei settori di interesse della Società, fornitura, vendita e noleggio di "hardware" e "software" e di qualsiasi macchinario o attrezzature per ufficio correlate al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utenti della cooperativa e necessari per l'attività di gestione di asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio, corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale (per le attività di cui alle lett. b, d, f, g);

custodia automezzi su suolo pubblico o privato, vigilanza urbana e rurale sul territorio correlate al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utenti della cooperativa e necessari per l'attività di gestione di asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e

socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio, corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale (per le attività di cui alle lett. a, b, c, d, j);

conduzione e manutenzione anche straordinaria di verde pubblico e privato, di attrezzature sportive nonché di guardiania degli stessi, correlate al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utenti della cooperativa e necessaria per l'attività di gestione di asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, centri diurni e residenziali, residenze socio sanitarie anche assistenziali, servizi domiciliari, assistenza infermieristica e socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a livello ambulatoriale, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio, corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale (per le attività di cui alle lett. a, b, j);

servizi di baby-sitting e di animazione infantile correlate al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utenti della cooperativa e necessarie per l'attività asili nido con annesso servizio mensa in gestione diretta e/o in appalto, centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco, gestione del servizio di babysitting e doposcuola, ideazione e gestione di laboratori ludici, creativi, educativi per ragazzi, soggetti svantaggiati e anziani (per le lett. a, b, j, k);

pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali, noleggio di autovetture, motoveicoli, autocaravan, barche con conducente o con manovratore, organizzazione e gestione di centri di campeggio anche con roulotte, di spiagge, di campi sportivi, di palestre, boschi e pinete correlata al turismo sociale, attività finalizzate al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utenti della cooperativa e organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione, guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico (per le attività

di cui alla lett. j).

attività di agricoltura sociale, gestione di "fattorie sociali" e "fattorie didattiche" per l'inclusione di soggetti "fragili" e svantaggiati.

In riferimento alle attività comprese nella lettera B) del primo comma dell'articolo 1 della Legge n. 381/1991, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi dell'articolo 1 lettera B) della Legge n. 381/1991, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attività persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo, affinché siano rimossi quegli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (articolo 3, secondo comma della Costituzione), nell'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la Costituzione impone a tutti, ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo Stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali. La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine o connessa agli scopi sopraelencati. La società potrà costituire, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017 uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, in tal caso trovano applicazione le disposizioni degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà aderire ad associazioni

nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Articolo 5

I soci possono essere: Soci ORDINARI - i quali prestano attività retribuita - e Soci VOLONTARI

Articolo 6 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti: - formazione o precedente attività nei settori di intervento della cooperativa. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 7 (Soci Volontari)

Il numero dei SOCI VOLONTARI non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali. Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito regolamento interno.

Articolo 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto. Fermo restando il secondo comma

dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, che l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - del capitale sottoscritto; - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione; - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: 1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; 2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b)

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo; e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata

con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato in seguito nel presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimento stessi.

Articolo 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 8. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi

dell'articolo 14.

Articolo 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessanti)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro quattrocentocinquanta virgola zero zero (450,00). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci defunti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9; 4) dalla riserva straordinaria; 5) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazioni)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 8. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio Arbitrale.

Articolo 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59; d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente; e) alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 20 (Ristorni)

Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, ovvero qualora si registri un avanzo della gestione mutualistica. La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla

destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 21

Sono Organi della Società: - l'Assemblea; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; - l'Organo di Controllo.

Articolo 22 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci, che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina dell'Organo amministrativo; c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'Organo di Controllo; d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; e) la decisione di compiere operazioni, che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f) il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda relativo all'attività d'impresa di interesse generale, operazione negoziale che sarà posta in essere nel rispetto della previsione dell'articolo 12 del D.Lgs 112/2017; g) la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 23 (Assemblee)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., PEC, o altro mezzo che consenta una prova dell'avvenuta ricezione, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti l'Organo di Controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione

degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'Assemblea potrà svolgersi in videoconferenza, purchè: - il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; - gli intervenuti possano partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno; - il verbalizzante abbia esatta percezione degli eventi e della discussione assembleare; - l'avviso di convocazione contenga l'indicazione della possibilità di videoconferenza e degli eventuali luoghi video-collegati a cura della società. L'assemblea in tal caso si riterrà svolta nel luogo in cui sono simultaneamente presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Articolo 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 25 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o dipendente della società, come disposto nell'articolo 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei

presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 28 (Consiglio di Amministrazione)

Ai sensi dell'articolo 2542 del Codice Civile. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato con decisione dei soci. Lo stesso può essere composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette membri, ed il loro numero sarà determinato, di volta in volta, dall'Assemblea prima dell'elezione. L'Organo Amministrativo è scelto tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data, nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice presidente.

Articolo 29 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei propri componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 30 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo raccomandata A/R, PEC, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le adunanze potranno svolgersi in videoconferenza, purchè:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- gli intervenuti possano partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- il verbalizzante abbia esatta percezione degli eventi e della discussione assembleare;

- l'avviso di convocazione contenga l'indicazione della possibilità di videoconferenza e degli eventuali luoghi video-collegati a cura della società.

L'assemblea in tal caso si riterrà svolta nel luogo in cui sono simultaneamente presenti il Presidente ed il verbalizzante. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di dimissioni di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di assenza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 33 (Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 34 (Organo di Controllo)

Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo (articolo 2543 del Codice Civile, articolo 10 D.Lgs.112/2017, articolo 30 D.Lgs. 117/2017), la società deve provvedere alla nomina di un Sindaco Unico (iscritto all'Albo dei Revisori) o di un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (un membro effettivo ed un supplente iscritti all'Albo dei Revisori) o di un Revisore, in possesso dei requisiti di legge. Si applica l'articolo 2477 codice civile. Qualora la normativa imponga la nomina di un Organo di Controllo collegiale, l'assemblea provvederà alla nomina del Collegio Sindacale, avente i requisiti di legge.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Articolo 35 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio; c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 36 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di: a) uno, per le controversie di valore inferiore al Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; b) tre, per le altre controversie. Gli Arbitri sono scelti tra soggetti competenti nella materia controversa e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Bari. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35,

comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lett. c); - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 121 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli

successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Articolo 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

- Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minuti venti.

Le spese del presente atto sono a carico della società, che, come in atto rappresentata, invoca tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi, ivi compresa l'esenzione dell'imposta di bollo.

Il comparente, nella qualità, dà atto di essere stato informato dal Notaio rogante delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 e di voler consentire, come autorizza, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati.

Il comparente, nella qualità, mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del che il presente verbale che, prima di sottoscrivere, viene da me Notaio, letto e pubblicato a chiara voce ai comparenti, i quali dopo mia interpellanza lo hanno dichiarato conforme al vero ed alla loro volontà.

Consta l'atto di otto fogli di carta scritti, in parte con nastro indelebile e sistema elettronico ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, su trentuno intere pagine e fin lì come vedesi della presente trentaduesima pagina e viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio alle ore diciassette e minuti quaranta.

Firmati: Pasquale Marchese - Michele Marchese - Rocchina Fragassi - Petruzzelli Antonio - Di Letizia Osvaldo -